



COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA

Bruxelles, 17 ottobre 2012

Aiuti di Stato: la Commissione indaga su agevolazioni fiscali e previdenziali alle imprese italiane nelle zone colpite da calamità naturali

La Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per capire se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte dall'Italia a favore delle imprese delle zone colpite da calamità naturali – principalmente terremoti e inondazioni – rispettano la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato. La Commissione teme che le agevolazioni concesse non si limitino a compensare il danno realmente subito. L'avvio di un'indagine formale permette alla Commissione di esaminare più attentamente le misure e alle parti interessate di presentare osservazioni, senza pregiudicare l'esito del procedimento.

Nel 2011 una richiesta di informazioni proveniente da un tribunale italiano ha attirato l'attenzione della Commissione sull'esistenza dal 2002 in Italia di una serie di riduzioni delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a favore delle imprese delle zone colpite da calamità naturali. Lo Stato italiano non ha notificato queste misure alla Commissione ed è quindi venuto meno agli obblighi previsti dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Commissione dubita inoltre della compatibilità delle misure con le norme sugli aiuti di Stato: queste stabiliscono, infatti, che gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni causati dalle calamità naturali non devono superare il danno realmente subito (articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE). La Commissione teme che non tutti i beneficiari degli aiuti siano imprese che hanno subito realmente un danno causato da una calamità naturale, che in alcuni casi il danno non sia stato causato unicamente da una calamità naturale e che gli aiuti non si limitino sempre a compensare questo danno.

Se, alla fine dell'indagine approfondita, la Commissione stabilisce che le misure sono incompatibili con la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato, l'Italia dovrà recuperare gli aiuti versati ai beneficiari. Per evitare che lo Stato italiano continui a sostenere una spesa che potrebbe dover recuperare in un secondo momento, la Commissione ha chiesto all'Italia di bloccare le misure fino a quando non ne avrà accertato definitivamente la compatibilità (ingiunzione di sospensione).

Contesto

Dopo il terremoto del 1990 in Sicilia e le inondazioni del 1994 in Italia settentrionale, l'Italia ha adottato una serie di leggi che permettevano di sospendere e prorogare il versamento di imposte e contributi da parte delle imprese situate nelle zone colpite. Nel 2002-2003, l'Italia ha introdotto misure che riducono del 90% il debito fiscale e contributivo delle società interessate.

Nel 2007, nel 2010 e nel 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che tutte le persone colpite dalle calamità naturali in Sicilia e in Italia settentrionale avevano diritto a un'agevolazione fiscale e previdenziale del 90%, anche se avevano già versato gli oneri. Centinaia di imprese hanno così chiesto il recupero degli importi debitamente versati e i tribunali italiani stanno esaminando centinaia di richieste.

Tra il 2007 e il 2011 l'Italia ha adottato altre leggi simili che prevedono agevolazioni del 60% a favore delle società situate nelle zone colpite da altri terremoti: Umbria e Marche (1997), Molise e Puglia (2002), Abruzzi (2009). Una misura simile ha ridotto del 50% gli importi dovuti da società situate nell'area siciliana colpita dall'eruzione vulcanica e dal terremoto del 2002.

Per alcune di queste zone la Commissione aveva già approvato in passato dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da una specifica calamità naturale (si veda per esempio [N 174a/2004](#) e [N 459a/2009](#)).

Le misure che la Commissione sta per analizzare consistono però in agevolazioni fiscali e previdenziali del 90% (50-60% nel caso di quelle più recenti) che non sono direttamente collegate a una specifica calamità naturale o all'entità del danno effettivamente subito da una determinata impresa a causa di quella calamità.

Una volta risolti eventuali problemi di riservatezza, la versione non riservata della decisione sarà disponibile sul sito internet della [DG Concorrenza](#), nel [Registro degli aiuti di Stato](#), sotto i numeri [SA.33083](#) e [SA.35083](#), e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale, come indicato nel bollettino elettronico [State Aid Weekly e-News](#).

Contatti:

[Antoine Colombani](#) (+32 2 297 45 13)

[Maria Madrid Pina](#) (+32 2 295 45 30)